

Newsmercati

La newsletter delle imprese che operano con l'estero

Novità fiscali in Polonia

Da gennaio 2011 sono entrate in vigore in Polonia nuove norme in ambito Iva e sull'imposta sul reddito delle società e delle persone fisiche.

In ambito IVA

In Polonia sono aumentate le **aliquote IVA** per merci e servizi. L'aliquota di base passa al 23% dal precedente 22% (es. servizi contabili, vendita di elettrodomestici) mentre le aliquote agevolate sono rispettivamente dell'8% anziché 7%, e del 5% anziché 3%. Per alcuni prodotti alimentari di largo consumo (pane, latticini, alcuni pasti pronti, carne e suoi derivati, prodotti di cereali, farina, orzo, pasta e succhi) l'aliquota si riduce dal 7% al 5%.

Nella normativa IVA è stato **soppresso l'allegato n. 4** pertanto tutte le esenzioni da tassazione saranno ora indicate nell'art. 43 della normativa IVA.

Sulle fatture bisognerà indicare a quale articolo della legge fa riferimento l'esenzione.

Prima della riforma era necessario indicare la classificazione statistica NACE (dal francese *Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne*) relativo al servizio o alla merce. L'ambito di esenzione cambia per i servizi educativi, finanziari, e per i servizi medico sanitari.

Sarà inoltre obbligatorio utilizzare ai fini IVA una **nuova classificazione PKWiU**: classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee o codice NACE che sostituirà la classificazione del 1997 precedentemente in vigore.

è aumentato il **limite del fatturato** che permette ai soggetti di non essere contribuenti dell'IVA : da 100 mila PLN a 150 mila PLN.

Il ministero delle Finanze ha emesso una delibera in base alla quale sarà possibile emettere, inviare e archiviare le **fatture in forma elettronica**. Sarà tuttavia necessario ottenere il consenso del destinatario. La delibera non prevede nessun formato elettronico in particolare.

Le fatture relative a **fornitura di merci e servizi a un soggetto estero** che per legge è tenuto a liquidare l'IVA su questa operazione, anziché i dati inerenti l'aliquota e l'importo dell'imposta, dovranno contenere le seguenti informazioni:

- * specificazione che l'imposta sarà a carico del destinatario, oppure
- * indicazione dell'articolo di legge o della normativa ai cui sensi l'IVA sarà a carico del ricevente, oppure

Newsmercati

La newsletter delle imprese che operano con l'estero

- * indicazione "*odwrotne obcienie*". Quest'ultimo punto rappresenta una novità nel sistema tributario polacco (corrisponde all'espressione inglese *reverse charge*).

Imposta sul reddito delle società e delle persone fisiche

E' stata inoltre introdotta, a partire dal 1° gennaio, l'esenzione fiscale sui fondi europei e pensionistici stranieri, mentre una nuova legge ha equiparato **l'annullamento volontario** delle quote con la cessione delle quote.

Nella precedente normativa l'annullamento volontario non era assoggettato a imposte, ovviamente se rispettate le condizioni stabilite dalla legge.

Da quest'anno le società polacche che corrispondono dividendi, interessi o royalties a società estere dovranno essere in possesso del certificato di residenza del beneficiario unitamente alla dichiarazione scritta in cui si attesti che la società non si avvale di esenzione totale sulla tassazione sul reddito nel suo paese. Questa legge ha lo scopo di **escludere la possibilità di doppia esenzione per le società**.

I contribuenti il cui volume d'affari unitamente all'importo dell'IVA dovuta non superi per il 2010 l'equivalente in PLN di 1,2 milioni di euro acquisiscono lo **status di piccolo contribuente**. Questo status permette al contribuente di avvalersi di alcune agevolazioni.

Roberto Corciulo

Newsletter n. 110 - 03 marzo 2011